

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA**

**AREA VASTA N. 4**

**N. 751/AV4 DEL 06/10/2017**

**Oggetto: [Collocamento a riposo per raggiunti limiti di età Sig. A.G. Assistente Tecnico]**

**IL DIRETTORE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente del Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01.04.2018, il dipendente Sig. Agostini Giuseppe, nato il 27.03.1953, Assistente Tecnico a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva pari ad anni 42 mesi 10 e giorni 21;
2. Di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale n. 26/96 e successive modificazioni.

**Il Direttore Area Vasta n. 4**

Dott. Licio Livini

La presente determina consta di n. 4 pagine di cui nessun allegato cartaceo che forma parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(UOC Supporto all'Area Politiche del Personale)**

**Normativa di riferimento:**

- D.P.R. n. 761/1979, art. 53;
- Legge 8 agosto 1995 n. 335;
- Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
- Legge 23 agosto 2004 n. 243;
- Legge 24 dicembre 2007 n. 247;
- Legge 30 luglio 2010 n. 122;
- Legge 15 luglio 2011 n. 111;
- Legge 14 settembre 2011 n. 148;
- Legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- Legge 24 febbraio 2012 n. 14;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Pensioni Ufficio I Normativa – n. 7 del 13 maggio 2008;
- Circolare INPDAP – Direzione Centrale Previdenza – n. 18 dell'08/10/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 56 del 22/12/2010;
- Nota Operativa INPDAP n. 27 del 21/07/2011;
- Circolare INPS – Direzione Generale n. 37 del 14/03/2012;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 08/03/2012;
- Art. 2, comma 4 D.L. n. 101 del 2013 conv. in L. n. 125/2013;
- Art. 1 d.l. 24 giugno 2014 n. 90, conv. in L. n. 114 del 11 agosto 2014;
- Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2015;
- Circolare INPS n. 63 del 20/03/2015;
- CCNL Comparto sanità del 01/09/1995.

Con Raccomandata Prot. 40917 del 25/08/2017 l'Azienda comunicava al Sig. Agostini Giuseppe la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età con decorrenza 1° aprile 2018, invitando l'interessato ad inoltrare istanza telematica di pensione all'Inps, tenuto conto che la circolare INPS n. 54 del 22/03/2016 prevede che detta istanza venga presentata almeno 6 mesi prima della decorrenza della pensione.

La circolare n. 2 /2015 della Funzione Pubblica, nel ribadire l'importanza del limite ordinamentale, stabilito per la Sanità a 65 anni dall'art. 53 del D.P.R. n. 761 del 1979, rimanda alla precedente circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 2012 che prevede l'obbligatorietà della risoluzione del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato un qualsiasi diritto a pensione al raggiungimento dell'età limite ordinamentale:

*" In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l'Amministrazione prosegue il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente sino al conseguimento del requisito minimo per il diritto a pensione.....,l'età ordinamentale costituisce il limite non superabile ( se non per trattenimento o finestra) in presenza del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego" .*

Il D.L. n. 101 del 31/08/2013 all'art. 2 comma 5 stabilisce che : *" l'art. 24, comma 4, secondo periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che per i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni il limite ordinamentale, previsto dai singoli settori di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio e vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia e costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l'Amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione."*

Nel caso di specie, il Dipendente in questione, al raggiungimento del limite ordinamentale di 65 anni, che avverrà il 27/03/2018, avrà conseguito 42 anni 10 mesi e 18 giorni e, quindi, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata, il rapporto di lavoro dovrà essere risolto d'ufficio.

L'art. 37 del C.C.N.L. del Comparto Sanità, siglato il 01/09/95, prevede al punto a) la cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato al compimento del limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente.

Nel successivo art. 38 2° co., viene specificato che la risoluzione del rapporto di lavoro avviene in questa ipotesi automaticamente e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'età prevista.

In base agli atti d'ufficio, alla data del collocamento a riposo, il dipendente di che trattasi, avrà maturato, salvo ulteriori risultanze, un'anzianità contributiva pari a 42 anni, 10 mesi e 21 giorni.

**si propone, pertanto, al Direttore di Area Vasta 4 l'adozione della seguente determina:**

1. Di collocare a riposo d'ufficio, per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01.04.2018, il dipendente Sig. Agostini Giuseppe, nato il 27.03.1953, Assistente Tecnico a tempo indeterminato, con un'anzianità contributiva pari ad anni 42 mesi 10 e giorni 21;
2. Di dare atto che nella fattispecie non ricorre l'obbligo del preavviso o di erogare la corrispondente indennità sostitutiva;
3. Di dare atto che la presente determina non comporta impegno di spesa;
4. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

5. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 del D.Lgs. n. 26/96 e successive modificazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Loredana Ciaffoni

Direttore f.f. U.O.C. Supporto all'Area Politiche del Personale

Dott. Michele Gagliani

Per il parere infrascritto:

**RAGONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE**

Vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, si attesta che dal presente atto non deriva alcun impegno di spesa a carico dell'azienda.

**Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa**  
Area Dipartimentale Contabilità, Bilancio e Finanza  
Coordinatore di Area Vasta

Dott. Luigi Stortini

**Il Dirigente Amministrativo Controllo Gestione**

Dott. Daniele Rocchi

**- ALLEGATI -**

Nessun allegato